

ALLEGATO A (approvato con delibera G.C. 131 DEL 20/12/2018)
CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D. LGS. 117/2017 E S.M.I.)
PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI RILEVANTE INTERESSE SOCIALE

L'anno 2019 addì ____ del mese di _____ in Villadose (RO) presso al Sede Municipale in Piazza Aldo Moro n. 24, con la presente scrittura privata avente tra le parti forza di legge ai sensi dell'art. 1372 del Codice Civile

TRA

Il Comune di Villadose partita IVA/codice fiscale _____ rappresentata dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona dott.ssa Sandra Trivellato, giusta decreto sindacale n. ____ del _____, la quale dichiara di agire nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Villadose, di seguito denominato "Comune"

E

L'Organizzazione di Volontariato/Associazione di Promozione Sociale _____ partita IVA/codice fiscale _____ con sede legale in _____ via _____ iscritta nel Registro regionale del volontariato in data _____ con numero _____ rappresentata dal sig. _____ nato a _____ il _____ il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Organizzazione/Associazione stessa, di seguito denominata "Associazione"

PREMESSO

- che il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- che il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- che l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, apposite "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- che il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- che con avviso n. _____ del _____ pubblicato sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente è stata indetta apposita procedura per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
- che con atto del responsabile del Servizio n. _____ del _____ è stata individuata l'Associazione non lucrativa, denominata _____, iscritta al N. _____ del Registro della Regione Veneto per lo svolgimento del servizio _____;

Tanto richiamato e premesso, il Comune e l'Associazione come sopra rappresentati

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue.

ART. 1 OGGETTO

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, in applicazione dell'articolo 56 del Codice del Terzo settore, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione e pertanto affida alla stessa la gestione, in favore dei cittadini residenti nel Comune di Villadose, delle attività di rilevante interesse sociale di seguito individuate:

- a) assistenza infermieristica;
- b) consegna pasti a domicilio.

Le relative modalità organizzative sono disciplinate dagli articoli seguenti.

ART. 2 FINALITÀ

Il Comune si avvale della collaborazione dell'Associazione esclusivamente al fine della promozione delle attività sociali a vantaggio del benessere della comunità locale. E' esclusa, pertanto, ogni finalità di lucro o non compatibile con il carattere puramente solidaristico della presente convenzione.

ART. 3 REFERENTI DELLE ATTIVITA'

I referenti della gestione delle attività, nominati rispettivamente dal Comune e dall'Associazione, sono la dott.ssa Isabella Dall'Ara (Assistente Sociale del Comune) e il Sig..... I referenti vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I referenti verificano altresì i risultati delle attività attraverso incontri periodici.

ART. 4 ATTIVITA' DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA

Tale attività viene svolta al fine di garantire ai cittadini anziani e disabili residenti a Villadose un accesso agevolato a prestazioni sanitarie di primo livello quali terapie iniettive, controlli glicemici e controlli della pressione arteriosa.

L'attività viene svolta quotidianamente con personale volontario iscritto dell'Associazione, dotato di titolo di studio idoneo (diploma di infermiere professionale o diploma universitario in scienze infermieristiche), dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30, con esclusione delle festività civili e religiose e della settimana di ferragosto.

L'Associazione si occupa altresì di organizzare con proprio personale volontario l'attività di gestione delle prenotazioni al servizio stesso.

Per tali finalità, il Comune mette a disposizione dell'Associazione, gratuitamente, l'ambulatorio infermieristico sito in Via Liona n. 26. Il Comune si assume direttamente ogni onere connesso al funzionamento della struttura (utenze, spese telefoniche, manutenzione ordinaria e straordinaria, con la sola esclusione delle spese di pulizia). Il Comune si assume altresì l'onere di rimborsare all'Associazione le spese sostenute per:

- fornitura di materiale di cancelleria e di materiale di consumo necessario allo svolgimento dell'attività;
- fornitura di materiale di consumo sanitario, limitatamente a: siringhe, stick glicemici ed apparecchiature per la misurazione della glicemia, stick per il colesterolo, cotone, garze, disinfettanti, cerotti.
- smaltimento annuale dei rifiuti speciali, limitatamente a: spese di raccolta (acquisto contenitori), trasporto (n. 1 viaggio annuale a/r da Villadose al punto di raccolta di Ceregnano) e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dall'ambulatorio.

Per l'attività di assistenza infermieristica l'Associazione non potrà richiedere la corresponsione di tariffe da parte dell'utenza.

ART. 5 ATTIVITA' DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO

Tale attività viene svolta al fine di garantire ai cittadini anziani e disabili residenti a Villadose un'adeguata assistenza nella cura dei bisogni primari. A tal fine il Comune si avvale, per la preparazione ed il confezionamento dei pasti, del centro cottura operante presso l'asilo nido integrato comunale sito in Piazza Corte Barchessa.

L'attività di consegna a domicilio viene svolta quotidianamente con personale volontario iscritto dell'Associazione, dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.00, con esclusione delle sole festività civili e religiose.

Il Referente del Comune provvederà a segnalare al gestore del centro cottura i nominativi dei destinatari del servizio, comunicando altresì eventuali sospensioni dalla fruizione. L'Associazione provvederà giornalmente al ritiro dei contenitori presso il centro cottura ed alla consegna degli stessi presso la residenza dei destinatari.

Per tali finalità, il Comune mette a disposizione dell'Associazione, l'automezzo di proprietà comunale Fiat Fiorino targato AL117PX, appositamente coibentato per l'uso.

Il Comune si assume altresì ogni onere connesso al funzionamento ed all'utilizzo del veicolo (es. bollo, assicurazione, carburante, ecc.). Detto automezzo dovrà essere riposto giornalmente ed accuratamente, al termine delle attività, all'interno del magazzino comunale.

Per l'attività di consegna pasti l'Associazione non potrà richiedere la corresponsione di tariffe da parte dell'utenza.

L'utilizzo dell'automezzo di proprietà comunale è limitato alle esigenze di sostentamento dell'utenza segnalate dal Comune; non ne è consentito l'uso per finalità diverse.

L'Associazione garantisce che i volontari adibiti alla guida dell'automezzo siano in possesso di regolare patente ed osservino durante la guida un comportamento rispettoso del Codice della Strada; in ogni caso, l'Associazione si assume in proprio ogni onere derivante da sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

ART. 6 DURATA

La presente convenzione avrà la durata di anni tre e la decorrenza è fissata dal al Alla scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata previa adozione di provvedimento espresso.

Nelle more del rinnovo, la presente convenzione potrà essere prorogata per il periodo massimo di sei mesi al fine di garantire la prosecuzione delle attività svolte a favore della collettività.

Ognuna delle parti contraenti potrà recedere dalla convenzione dando un preavviso di tre mesi e senza obbligo di motivazione.

ART. 7 RIMBORSI SPESE

Il valore della presente convenzione calcolato per tre anni è di € 3.900,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72). Sono rimborsabili, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio del Comune, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

- a) i costi di gestione delle attività svolte, secondo quanto disposto negli articoli da 4 a 5;
- b) le spese all'uopo sostenute e documentate dai volontari e ammissibili ai sensi delle leggi civili e fiscali vigenti;
- c) gli oneri derivanti dall'obbligo di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività medesime;
- d) i costi di telefonia mobile sostenuti per l'espletamento delle attività oggetto di convenzione, purchè afferenti ad utenze intestate esclusivamente all'Associazione;
- e) i costi sostenuti per il vestiario dei volontari.

A tal fine l'Associazione dovrà presentare, con cadenza semestrale, un dettagliato rendiconto delle spese sostenute nel semestre precedente per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, corredato dalle relative pezze giustificative e da una relazione sull'attività svolta. Non verranno rimborsate le spese non comprovate da idonea documentazione.

Il rimborso spese non potrà in ogni caso eccedere la somma di € 1.300,00 annuali (calcolati dalla data di decorrenza della presente convenzione) e verrà corrisposto secondo le seguenti modalità: € 600,00 di acconto forfettario entro 60 giorni dalla data di decorrenza annuale della presente convenzione ed il rimanente a saldo, fino a concorrenza della somma massima di € 1.300,00 e salvo conguagli e/o rettifiche, entro 60 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione annuale.

ART. 8 CONTROLLI

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità delle attività prestate dall'Associazione.

ART. 9 RESPONSABILITÀ

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____ – Agenzia di _____, numero _____ in data _____, con scadenza _____, di cui una copia è conservata agli atti del Comune.

ART. 10 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'Associazione garantisce che i propri volontari osservino l'obbligo del rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, ed in particolare l'obbligo della massima riservatezza circa le loro condizioni sociali, economiche, familiari, sanitarie, ecc.

A tal fine è vietata, da parte dell'Associazione e dei suoi volontari, ogni comunicazione e/o diffusione di dati personali e /o di dati sensibili riguardanti gli utenti dei servizi elencati negli articoli 4 e 5. Per le medesime finalità, l'Associazione assume il ruolo di "responsabile del trattamento" dei dati ed assume altresì le connesse responsabilità stabilite dal GDPR 679/2016 e dal D. Lgs. n. 101/2018 e s.m.i.; parimenti, i singoli volontari impiegati nelle attività di cui agli articoli 4 e 5 assumono il ruolo di "incaricati del trattamento" dei dati ed assumono altresì le connesse responsabilità stabilite dal GDPR 679/2016 e dal D. Lgs. n. 101/2018 e s.m.i. E' onere dell'Associazione la designazione dei singoli "incaricati del trattamento".

L'associazione, nell'esecuzione delle prestazioni e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.

Qualora il trattamento sia eseguito anche con modalità informatiche o telematiche, il Comune raccomanda in particolare al fornitore l'adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, contenute nella circolare AGID n.2 del 18 aprile 2017, pubblicata sulla GU - Serie generale - n. 103 del 05/05/2017. Qualora i parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere applicati, previa diffida ad adempiere in 30 giorni, l'inadempimento potrà essere ragione di risoluzione della presente convenzione.

Il Comune rimane "proprietario" dei dati e titolare dei relativi trattamenti; anche qualora gli stessi dati siano, in vigenza della presente convenzione, modificati o integrati, alla scadenza della convenzione gli stessi dovranno essere restituiti integralmente, nello stato di fatto dell'elaborazione fino a quel momento eseguita, e contestualmente distrutti in ogni copia dall'associazione.

In ogni caso è vietata, da parte dell'associazione e dei suoi volontari, ogni comunicazione e/o diffusione di dati personali e /o di dati sensibili riguardanti gli utenti delle attività elencati all'articolo 1.

ART.11 RISOLUZIONE

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Inoltre, il Comune può risolvere la presente convenzione:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

ART.12 CONTROVERSIE

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile) e buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Nel caso in cui dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente convenzione, verrà primariamente esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

ART.13 RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

ART.14 SPESE CONTRATTUALI

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione. Il Comune e l'Associazione provvederanno alla registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986). Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

PER IL COMUNE _____

PER L'ASSOCIAZIONE _____